

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2432

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BOBBIO Luigi

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2003

—————

Misure contro la reiterazione dei reati connessi alla pedofilia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La pedofilia rappresenta un fenomeno che desta sempre un forte e vivo allarme sociale.

Nel corso della XIII legislatura il Parlamento ha approvato la legge 3 agosto 1998, n.269, che è riuscita a fornire delle prime risposte alle esigenze di contrasto più volte sollecitate dalla collettività.

Ciononostante esistono degli aspetti, estremamente importanti, che non sono stati affrontati e disciplinati dall'attuale normativa.

In particolare non è stata adottata una chiara linea d'intervento per definire quale debba essere il destino del pedofilo una volta che sia stato individuato, ne sia stata riconosciuta la responsabilità penale, ed abbia scontato la pena e anche nei confronti dello stesso se, arrestato, venga rimesso in libertà prima della sentenza.

L'altra drammatica domanda a cui la legge n. 269 del 1998 non è riuscita a dare una risposta è quale debba essere l'atteggiamento istituzionale e di difesa della collettività nei confronti del pedofilo una volta che abbia espiato la condanna.

La mancanza di una politica di prevenzione e di tutela rischia di innescare il pericolo della reiterazione dei reati di abuso ai danni dei minori ma anche di comportamenti connessi alla pedofilia.

Non bisogna dimenticare, infatti, che un pedofilo al giorno d'oggi può, senza particolari difficoltà, «approvvigionarsi» di foto e filmati pornografici su internet.

Ma vi è di più: è noto che nella rete telematica esistono moltissimi canali comunicativi, come le *chat*, dove è possibile conoscere, contattare ed anche adescare dei minorenni

Sul punto la legge n.269 del 1998, non ha individuato delle idonee forme di preven-

zione, e si è creata un pericoloso «vuoto normativo» che questo disegno di legge, senza stravolgere i contenuti della citata legge n. 269 del 1998, intende colmare.

In questo senso accanto alle misure d'intervento è auspicabile una piena partecipazione da parte degli addetti ai lavori (Forze di polizia, magistrati, personale tecnico-amministrativo) anche ai numerosi programmi di aggiornamento e riqualificazione professionale previsti dall'Unione europea (quali, ad esempio lo «STOP II» ed il «Daphne»).

E ciò, va ribadito, perchè quello della pedofilia ormai è un problema con evidenti caratteristiche di transnazionalità che va affrontato in un'ottica di collaborazione ed interscambio tra polizie.

Per quanto concerne i pedofili va chiarito che l'ottica di intervento non è improntata ad una filosofia di «caccia alle streghe» bensì di forte prevenzione da un lato e dall'altro di una «offerta sociale» di riabilitazione terapeutica spontanea mediante un idoneo supporto psicologico e terapeutico: si punta in questo senso ad un monitoraggio costante dei «soggetti a rischio» attuando delle attente forme di controllo ed attivando personale medico specializzato presso le aziende sanitarie locali.

Una probabile critica che si potrebbe muovere credo che sia quella di vedere nel condannato per pedofilia un «tipo d'autore» da reprimere nel futuro senza che abbia commesso nuovi reati.

Forse dovremmo elaborare una risposta nel senso di sottolineare anche la natura fisiologico-psicologico del pedofilo che contribuisce a renderlo tale e ne fa, di fatto, un soggetto diverso e perciò naturalmente incline a commettere fatti che per esigenza di tutela sociale sono inquadriati come reati.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge sono previsti specifiche restrizioni per i condannati per abuso ai danni di minori oppure per i reati di cui alla citata legge n. 269 del 1998, tra cui l'obbligo di comunicare la residenza, il domicilio, e tutte le eventuali variazioni al magistrato di sorveglianza per un periodo di cinque anni dal momento della scarcerazione.

Con l'articolo 2 si prevedono una serie di specifici divieti per il condannato di cui all'articolo 1, come ad esempio quello di frequentare le vicinanze di scuole, oratori, palestre, e in genere quei luoghi «a rischio» frequentati dai minori.

È altresì stabilito il divieto di espatrio verso quei Paesi mete del «turismo sessuale»: queste nazioni «a rischio» saranno individuate e il loro elenco verrà aggiornato periodicamente dal Ministero dell'interno con decreto.

L'articolo 3 poi introduce numerose limitazioni nell'uso di Internet: i soggetti di cui all'articolo 1 infatti non potranno frequentare sale internet, siti di pornografia minorile, entrare in canali telematici *chat*.

Viene altresì istituito l'obbligo di installare *software* che registrino i movimenti in rete sui *computer* dei soggetti a rischio: detti movimenti in rete potranno essere oggetto di periodiche ispezioni da parte delle Forze del-

l'ordine, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza competente per territorio.

Viene previsto inoltre il reato di concorso oppure, nelle ipotesi più tenui, di favoreggiamento per coloro che volontariamente e consapevolmente agevolino i soggetti di cui all'articolo 1.

L'articolo 4 prevede per i soggetti di cui all'articolo 1 la possibilità di accedere gratuitamente ad un idoneo trattamento psico-terapeutico finalizzato al loro recupero, ed allo stesso tempo permette al magistrato di sorveglianza di poter richiedere periodiche relazioni sugli effetti delle terapie.

L'articolo 5 prevede l'estensione della presente normativa, ove applicabile, anche agli indagati ed agli imputati dei reati di cui all'articolo 1.

L'articolo 6 infine incentiva la piena partecipazione delle Forze dell'ordine e degli addetti ai lavori a programmi di aggiornamento professionale a carattere interno e comunitario, nonchè l'interscambio di esperienze tra Forze di polizia a livello comunitario, con i Paesi candidati all'adesione all'Unione europea nonchè con le polizie di quei Paesi a rischio di turismo sessuale.

Sul punto sarebbe auspicabile per il futuro anche la creazione di nuclei specializzati di polizia con il compito di contrastare il turismo sessuale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Residenza del condannato)

1. Il condannato con sentenza definitiva per abusi sessuali ai danni di minori nonchè per i reati di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269, è obbligato, se detenuto, all'atto della scarcerazione, a comunicare al magistrato di sorveglianza competente il luogo ove dimora e le successive variazioni dello stesso entro i dieci giorni successivi a quelli in cui ha avuto luogo la scarcerazione od il mutamento di dimora per un periodo di anni cinque.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con la pena da sei mesi ad un anno di reclusione.

Art. 2.

(Divieti per il condannato)

1. Al condannato di cui al comma 1 dell'articolo 1 è fatto divieto per un periodo minimo di anni cinque:

a) di trattenersi nelle immediate adiacenze di scuole, asili e siti scolastici;

b) di frequentare convitti, collegi, sale giochi, oratori parrocchiali, palestre ed ogni altro luogo a frequentazione diretta saltuaria o continuativa di minori;

c) di espatriare verso i Paesi considerati a rischio per il turismo sessuale da individuarsi, con aggiornamenti periodici, con separato decreto del Ministero dell'interno.

2. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 è punita con la pena da uno a tre anni di reclusione e con la multa da mille a diecimila euro.

Art. 3.

(Limitazioni nell'uso di Internet)

1. Al condannato per il reato di cui al comma 1 dell'articolo 1 è fatto divieto assoluto per un periodo minimo di anni cinque di:

a) frequentare sale oppure uffici dove si affittano a tempo, oppure è comunque possibile utilizzare liberamente, *computer* per navigare in Internet;

b) utilizzare in alcun modo i canali di comunicazione Internet (*chat, newsgroup e communities*) per impedire l'adescamento di minori in rete;

c) visitare siti Internet aventi ad oggetto minori.

2. Il soggetto di cui al comma 1 è altresì obbligato a far installare su ogni *computer* di cui venga in possesso o del quale abbia comunque la disponibilità di utilizzo senza controllo un idoneo sistema tecnologico di controllo telematico che potrà essere oggetto di periodiche ispezioni, da parte delle competenti autorità di polizia giudiziaria.

3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punita ai sensi del comma 2 dell'articolo 2.

Art. 4.

(Trattamento terapeutico)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è offerta la possibilità di accedere gratuitamente ad un idoneo trattamento medico e psico-terapeutico finalizzato al suo reinserimento sociale: sono all'uopo allertate le strutture sanitarie locali e carcerarie affinché predispongano trattamenti medici e psicoterapeutici personalizzati.

2. Il magistrato di sorveglianza competente può richiedere agli incaricati del tratta-

mento medico e psico-terapeutico delle periodiche relazioni sullo stato ed i risultati delle cure somministrate ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 al fine di verificare gli esiti delle cure.

3. In caso di esito positivo il magistrato di sorveglianza dovrà tenerne debito conto ai fini della concessione di benefici carcerari o di misure alternative alla detenzione.

Art. 5.

(Estensione delle norme)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, in quanto applicabili, si estendono in via provvisoria, con provvedimento del giudice per le indagini preliminari, e su richiesta del pubblico ministero, anche agli imputati dei reati di cui all'articolo 1.

Art. 6.

(Aggiornamento professionale e contrasto al turismo sessuale)

1. Gli psicologi, gli assistenti sociali e il personale tecnico specializzato dei tribunali minorili e le Forze di polizia possono prendere parte a idonei programmi nazionali e comunitari finalizzati all'aggiornamento ed alla riqualificazione professionale.

2. Devono essere incentivati interscambi professionali e forme di cooperazione tra le varie Forze di polizia comunitarie, dei Paesi candidati all'adesione all'Unione europea nonchè di quei Paesi a rischio di turismo sessuale.

3. Il Ministero dell'interno promuove idonei programmi di sostegno alle Forze di polizia impegnate nelle attività di contrasto alla pedofilia.

